

Accordo Banca delle Ore figli

La delegazione di parte pubblica della Direzione regionale della Lombardia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e la R.S.U. della Direzione regionale, riunitisi il giorno 30 marzo 2016 presso la sala Nesa della Direzione Regionale,

visto il Titolo IV - Capo II e il Titolo V - Capo IV e V del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 Comparto Agenzie Fiscali (CCNL) che disciplinano, rispettivamente, l'Orario di servizio, il Lavoro straordinario e l'istituto della Banca delle ore

CONCORDANO

di istituire la Banca Ore Figli

Ciascun dipendente con figli di età compresa tra 0 e 14 anni ha la possibilità di concordare con il responsabile della struttura un Piano orario individuale di lavoro annuale predefinito che permette di accantonare ore da utilizzarsi durante i seguenti periodi dell'anno:

- dal 1 giugno al 30 settembre;
- dal 20 dicembre al 5 gennaio;
- nella settimana di Pasqua e nella settimana successiva.

Possono beneficiare dell'istituto anche i dipendenti appartenenti a nuclei familiari riconosciuti da certificazione anagrafica che si occupano dei figli di età non superiore ai 14 anni del proprio convivente.

Il limite di età non si applica ai dipendenti con figli affetti da condizioni di invalidità e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/92 o con figli in altre gravi situazioni di salute documentate, purché conviventi.

In particolare,

1. Confluiscono nella Banca ore figli le ore effettuate a titolo di prestazione straordinaria o supplementare preventivamente concordate nel Piano orario individuale di lavoro.
2. Il dipendente si può assentare per periodi fino a 4 settimane consecutive. È possibile associare la Banca ore figli con le ferie o con il congedo parentale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 44 e 55 del CCNL. Il periodo di assenza programmato potrà essere fruito fino a concorrenza delle ore accantonate.

L'eventuale malattia sopraggiunta durante il periodo di assenza programmato non dà diritto al prolungamento del periodo stesso. Le ore non utilizzate potranno essere

FLP
Pelle

SALFI
BE














fruite, previa valutazione e approvazione da parte del responsabile della struttura, in un periodo diverso da quello originariamente richiesto, ricadente, in ogni caso, nei periodi di utilizzo.











3. L'adesione è facoltativa.

Per l'anno 2016 la richiesta di adesione dovrà essere presentata entro il 10 giugno 2016 con attivazione dal 1° luglio 2016. Tenuto conto dell'attivazione dell'istituto a partire dal 1° luglio, esclusivamente per l'anno in corso, le ore precedentemente accumulate a titolo di riposo compensativo, ex artt. 39 e 86, comma 6, del CCNL, confluiranno nella Banca ore figli.

Per le annualità successive è possibile richiedere l'adesione entro il 10 dicembre con attivazione dal 1° gennaio dell'anno successivo e entro il 10 giugno con attivazione dal 1° luglio dello stesso anno.

In caso di revoca le ore presenti nella Banca ore figli saranno trasformate in riposo compensativo e come tali assoggettate alla disciplina degli artt. 39 e 86 del CCNL.

Considerate la novità introdotte, le parti concordano la necessità di verificare l'impatto della loro applicazione e, pertanto, valuteranno l'opportunità di condividere successivi ed eventuali modifiche.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	Per le OO.SS. Territoriali
	UILPA 
	SALFI 
	SALFI 
	USB 
	FLP 
	CISL FP 
	FP CGIL 

RSU della Direzione regionale della Lombardia

